

## VERBALE DI ACCORDO CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO deroga ai limiti quantitativi

ERSU S.p.A. 104 16 Prot/255 Del OL 104 16 Clas. ... 8. Cat. J.U...

Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2016 c/o la sede di ERSU S.p.A., via Pontenuovo 22 in Pietrasanta (LU), si sono incontrati:

la società ERSU S.p.A., con sede legale in Via Pontenuovo 22 in Pietrasanta, rappresentata dal Direttore Generale dott. ing. Walter Bresciani Gatti;

e

le RSU rappresentate da:

FP-CGIL:

Vagli buigi;

FIT-CISL:

Salarpi Marco;

UILTRASPORTI:

Bacci Morena;

COBAS:

Coluccini Giovanni; Blowchine

STR FOWO

USB:

B<del>uselli Michel</del>e.

visto

l'accordo stipulato tra le parti in data 31 dicembre 2014, con atto avente n. prot. 10969

## considerato

il perdurare delle seguenti necessità aziendali:

- far fronte a punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall'attività di altri settori;
- assicurare i servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali in relazioni a esigenze cicliche;
- adattarsi alla tipicità del territorio di interesse turistico o climatico ove opera ERSU S.p.A. che determina ciclicamente per ragioni di stagionalità (cosiddetto lavoro stagionale) incremento attività lavorativa nel periodo da aprile a ottobre;

## le parti concordano

di voler rinnovare l'accordo del 31 dicembre 2014, prevedendo una diversa modulazione dei limiti quantitativi rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione nazionale per il personale, anche parziale, assunto a termine e, comunque, nel rispetto delle esclusioni da qualsiasi limitazioni elencate al Capo III – Lavoro a tempo determinato, art.li 19 e ss., D.Lgs. n. 81/15.

## e stabiliscono

- 1. Che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato nella misura eccedente:
- a) il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, per il personale da inquadrare dal livello 1 al livello 5 in tutte le Aree operativo funzionali;



e S.p.A. **₽** сним Numi Rappina

- b) che non sono previsti limiti quantitativi alle assunzioni a termine per intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività (lavori stagionali, ragioni di stagionalità o attività stagionale) nel periodo dell'anno che va dal mese di aprile al mese di ottobre.
- 2. l'esenzione dal limite di durata per i contratti stagionali. Il limite massimo dei 36 mesi in caso di successione di contratti non si applica laddove il contratto a termine sia finalizzato allo svolgimento di lavori stagionali ovvero per ragioni di stagionalità o attività stagionale di cui al punto 1., lettera b).

Il presente accordo scade il 31/12/2017 e le parti si impegnano a riunirsi almeno 30 gg. prima della scadenza di tale termine per fare il punto della situazione.

Letto, approvato e settoscritto  ERSU S.P.A		
ERSU S.p.A.		
RSU Brue de	S Colucain J	
il presente accordo è ratificato dalla		
Associazione di Categoria UTILITALIA		